

REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DEL BADGE DI ATENEIO

ART. 1 – Fruizione del servizio

1. L'accesso alle mense convenzionate o appaltate dall'Università e ai punti di ristoro convenzionati è consentito, previa domanda da presentare all'Ateneo secondo le modalità e i tempi previsti dall'annuale Bando di Concorso, a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea di primo livello, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico, alle Scuole di specializzazione e ai Dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Milano, Milano – Bicocca, nonché alle persone autorizzate dall'Ateneo munite di badge.
2. Il profilo mensa verrà registrato sul badge di Ateneo.

ART. 2 – Validità del tesserino mensa

1. Il profilo mensa registrato sul badge di Ateneo è valido dalla data di rilascio sino al 31 dicembre successivo all'anno accademico per cui viene richiesta il servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. La validità viene prorogata per un altro anno solare solamente a fronte di nuova richiesta.
2. Lo studente perde comunque il diritto all'utilizzo del servizio ristorazione al momento del conseguimento di ogni titolo di studio, salvo proseguimento della carriera al livello di studi superiore senza soluzione di continuità. In caso di mancato proseguimento degli studi è fatto divieto di utilizzo del servizio ristorazione successivamente al giorno del conseguimento del titolo, pena l'addebito di tutti i pasti eventualmente fruiti al costo del servizio.
3. In caso di rinnovo della domanda, il badge di Ateneo già rilasciato allo studente verrà automaticamente aggiornato e adeguato al nuovo profilo di fruizione a partire dal 1° gennaio al primo passaggio del badge in un qualsiasi punto di ristoro, senza necessità di presentarsi agli sportelli di segreteria dell'Università.
4. Eventuali variazioni di condizione che dovessero intervenire a qualunque titolo durante l'anno accademico verranno recepite automaticamente al primo passaggio del badge in un qualsiasi punto di ristoro.
5. Proroga laurea (*abrogato con decreto n. 109 del 14.12.2010, con decorrenza dall'a.a. 2011/2012*)
6. Al fine di impedire l'indebita fruizione dei pasti, l'Ateneo si riserva il diritto e la possibilità di inibire telematicamente l'uso del profilo mensa:
 - qualora nel passaggio tra un anno accademico e il successivo, la fascia di reddito attribuita allo studente sia differente
 - ogni qualvolta si ravvisi l'uso irregolare del badge (art. 9)
 - in seguito a riscontro di non veridicità dell'autocertificazione prodotta

ART. 3 – Titolarità del tesserino

La tessera è strettamente personale, non cedibile, non può essere convertita in denaro.

ART. 4 – Tipologia dei profili mensa

Il profilo mensa dà diritto ad usufruire del servizio ristorazione secondo le seguenti modalità:

Studenti in sede/pendolari **n. 1 PASTO a pagamento nella propria fascia d'appartenenza da lunedì a sabato turno meridiano.**

Studenti fuori sede **n. 2 PASTI a pagamento nella propria fascia d'appartenenza da lunedì a domenica.**

Studenti beneficiari di Borsa di studio in sede/pendolari **n. 1 PASTO gratuito da lunedì a sabato turno meridiano.**

Studenti beneficiari di Borsa di studio fuori sede **n. 1 PASTO gratuito da lunedì a sabato e n. 1 PASTO nella fascia di appartenenza da lunedì a sabato e n. 2 PASTI nella fascia di appartenenza la domenica.**

ART. 5 – Composizione del pasto

Il profilo mensa dà diritto ad un pasto completo che si compone, secondo le grammature universali che determinano il fabbisogno medio di una persona adulta, di un primo piatto, di un secondo piatto, contorno, frutta o dessert, pane e coperto. Negli esercizi convenzionati potranno inoltre essere forniti pasti così composti:

- pizza + ½ litro d'acqua + caffè
- piatto unico + ½ litro d'acqua
- 2 panini imbottiti + frutta + ½ litro d'acqua

Le prestazioni eccedenti il valore consentito dal profilo mensa sono a carico esclusivo dell'avente diritto, pertanto verranno dallo stesso corrisposte direttamente al ristoratore.

ART. 6 – Modalità di fruizione

1. Gli utenti, per usufruire del servizio ristorazione dovranno esibire, al momento della fruizione del pasto, il badge universitario e, su richiesta del ristoratore o di funzionari dell'Università, anche un documento d'identità in corso di validità.
2. Nei punti di ristoro dotati di apposito terminale pos, il badge verrà inserito nell'apparecchiatura che indicherà la tipologia di pasto a cui si ha diritto (gratuito, prima fascia, ecc). In caso di pasto a pagamento, la somma a carico dello studente andrà corrisposta al ristoratore.
3. In caso di guasto dell'apparecchiatura, il ristoratore farà compilare allo studente su apposito modulo un'autocertificazione in cui si dichiarerà la tipologia di pasto a cui si ha diritto. Le autocertificazioni verranno poi controllate dall'Ateneo: qualora si riscontrino indebite fruizioni dovute a falsa autocertificazione il pasto verrà addebitato allo studente al costo del servizio.

ART. 7 – Controlli

I funzionari dell'Ateneo, o personale appositamente incaricato, identificabili tramite apposito badge di riconoscimento, sono autorizzati, senza alcun avviso preventivo, a effettuare controlli nei punti di ristoro convenzionati e negli Uffici dell'Università circa la titolarità del badge ai sensi del successivo art. 9. Durante tali controlli è loro facoltà richiedere allo studente sottoposto a controllo, il badge universitario e un documento d'identità.

ART. 8 – Smarrimento del badge contenente il profilo mensa

In caso di smarrimento o di furto del badge universitario contenente il profilo mensa lo studente deve tempestivamente (entro e non oltre 3 gg. dalla data di smarrimento o furto) informare l'ufficio DSU, utilizzando l'apposito modulo di autocertificazione. Tutti i pasti fruiti tra la data dello smarrimento o furto e la data di segnalazione dello stesso all'ufficio DSU, verranno attribuiti allo studente titolare del badge.

ART. 9 – Infrazioni

1. L'uso illegittimo del badge universitario contenente il profilo mensa costituisce infrazione e dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1) in ogni caso, obbligo di rimborso del costo dei pasti indebitamente fruiti;
- 2) in caso di violazione di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), g), irrogazione di una sanzione pari a € 50,00;
- 3) in caso di violazione di cui al comma 3, lettere e), f) irrogazione di una sanzione pari a € 5,00 per ogni transazione illegittima oltre la decima; la sanzione non potrà comunque superare € 200,00.
- 4) sospensione dal Servizio Ristorazione per un mese

2. Qualora il titolare della badge commetta una seconda o successiva infrazione, l'Ateneo si riserva di applicare altresì una sospensione dal Servizio Ristorazione di un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

3. Integrano le condizioni di uso illegittimo del badge e infrazione del regolamento i seguenti casi (l'elenco è da intendersi a puro titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) possesso e/o utilizzo di un numero di badge superiore a uno;
- b) possesso e/o utilizzo di una badge differente da quello attribuito dall'università;
- c) cessione del proprio badge a terzi;
- d) rifiuto di esibire o consegnare il badge ai funzionari dell'Ateneo, o a personale appositamente incaricato, o ai ristoratori che ne facciano richiesta;
- e) utilizzo del badge contenente il profilo mensa successivamente alla cessazione del diritto di cui all'art. 2 comma 2;
- f) mancata segnalazione all'ufficio DSU, entro 3 gg., dell'avvenuto furto o smarrimento della badge contenente il profilo mensa;
- g) rifiuto di esibire un documento d'identità, all'interno dei punti di ristoro convenzionati e negli uffici dell'Ateneo, ai funzionari dell'Ateneo, o a personale appositamente incaricato, che ne facciano richiesta;

È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato (art. 10 D. lgs. 68/2012).